



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Prot. n. RA/DPC002/0015884/20

L'Aquila lì, **18/01/2021**

Riferimento: Prot n. 0012220/21 del 14.01.2021

Codice pratica: **21/0012220**

(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

AI DPE012 - Servizio Opere Marittime

Ufficio Attività per Coste e Porti

PEC dpe012@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: **Richiesta di integrazioni, ai sensi dell'Art. 19 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**
Procedura **Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA)**
Codice Pratica **21/12220**
Progetto **Intervento di ingegneria marittima per la realizzazione di una spiaggia di alimentazione per ripascimento, a rilascio controllato.**
Richiedente **DPE012 - Servizio opere Marittime**
Comune **Alba Adriatica**

In riferimento alla pratica in oggetto, per la quale in data 14.01.2021 (prot.n. 012220) codesto spettabile Servizio ha fatto istanza di procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 152/06, si rappresenta quanto segue.

L'art. 19, come modificato dalla L.120/2020, e ss.mm.ii., entrata in vigore il 15/10/2020, al comma 2 stabilisce:

*“Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere (i chiarimenti e le integrazioni richiesti), **inderogabilmente entro i successivi quindici giorni**. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione”.*

Nella nuova versione l'articolo citato non prevede un ulteriore momento di confronto tra l'Autorità Competente e il Proponente, né la possibilità di richiesta o invio di integrazioni successivamente a tale periodo.

Per quanto sopra, da una prima verifica di adeguatezza e completezza della documentazione allegata all'istanza svolta da questo Servizio, in qualità di organo tecnico competente in materia di VIA (art. 6 D.G.R. 119/2002 e ss.mm.ii.), si comunica che al fine di permettere all'Autorità Competente di verificare, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del citato decreto, se il progetto proposto possa avere impatti ambientali significativi, è necessario produrre le seguenti integrazioni:

- chiarimenti circa la compatibilità del progetto con quanto disciplinato dal comma 2, dell'art. 47, delle NTA del PRG comunale;
- cronoprogramma dei lavori;
- descrizione di dettaglio della fase di cantiere con indicazione della localizzazione, delle attività, dei mezzi impiegati e della logistica, sia in mare che a terra;
- indicazioni sulla caratterizzazione delle sabbie da utilizzare ai fini del ripascimento.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D. Lgs. 152/06, così come modificato dalla Legge 14 settembre 2020 n. 120 (conversione in legge del cd. "Decreto Semplificazioni") "il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti, **inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione**".

Si comunica inoltre che, in considerazione dell'emergenza COVID-19 in atto ed in riferimento: all'articolo 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alla Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3/2020 del 24 luglio 2020, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, all'Ordinanza n. 102 del 16 novembre 2020, del Presidente della Giunta Regionale ed alla Circolare della Regione Abruzzo n. 7/DPB Emergenza COVID-19 del 19/11/2020, nonché della Determinazione DPC002/33 del 25/11/2020 "Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 – Organizzazione del lavoro del personale del Servizio Valutazioni Ambientali del Dipartimento Territorio – Ambiente - Attuazione Circolare nn. 7/DPB - Emergenze COVID 19" ogni comunicazione al Servizio/Ufficio, deve essere inviata esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC:

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare:

erika.galeotti@regione.abruzzo.it

pierluigi.centore@regione.abruzzo.it

andrea.santarelli@regione.abruzzo.it

Distinti saluti.

**La Responsabile dell'Ufficio
Valutazioni Ambientali
ING. ERIKA GALEOTTI**
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

**Il Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali**

ING. DOMENICO LONGHI

REGIONE ABRUZZO

Certificatore ARUBA S.p.A.

Firma Digitale n. 6130940002297007

Validità 06/06/2022

FIRMATO DIGITALMENTE

EG/pc/as